

# COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



**"REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE  
ED IL RIPARTO DELL'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE"**  
PREVISTO DAGLI ARTT. 90 E 92 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, n. 163.

*Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 3 aprile 2008*

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizione delle prestazioni

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

Art. 4 - Conferimento dell'incarico

Art. 5 - Soggetti beneficiari

Art. 6 - Ripartizione del fondo

Art. 7 - Incarichi congiunti

Art. 8 - Spese e oneri per assicurazioni

Art. 9 - Oneri per l'iscrizione agli albi, collegi ed ordini professionali

Art. 10 - Entrata in vigore

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo relativo all'incentivo per la progettazione interna ai sensi degli artt. 90 e 92 del D.L.vo 163/2006.

## ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte nell'art. 93 del d.lgs. 163/2006 Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione, definito "progetto definitivo/esecutivo";
3. Per atti di pianificazione generale ed esecutiva si intendono quelli elencati nella L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
4. Rientrano tra le disposizioni disciplinate dal presente Regolamento le varianti ai progetti di lavori e gli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione;
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento i lavori relativi a manutenzioni ordinarie e straordinarie per i quali vi sia effettiva e significativa espressione di progettualità attraverso la predisposizione degli elaborati progettuali previsti dal d.lgs. 163/2006;

## ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per quelli da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, al netto dell'IVA.

Il suddetto fondo è calcolato come segue:

- a.nella misura del 2% per importi entro Euro 500.000,00;
  - b.nella misura del 1,7% per importi compresi fra Euro 500.000,00 e Euro 750.000,00;
  - c.nella misura dell'1,5% per importi superiori a Euro 750.000,00;
  - d.nella misura dell'1% per interventi di manutenzione ordinaria;
2. Per gli atti di pianificazione, il fondo è calcolato, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, nella misura del 30 per cento sull'importo derivante dall'applicazione della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero Lavori Pubblici, Direzione generale Urbanistica, 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero di eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese, dei compensi a tempo, dell'IVA e degli oneri connessi alle casse previdenziali delle categorie professionali;
  3. L'importo del fondo per progettazione di lavori pubblici affidata a personale interno degli uffici tecnici comunali è inserito nel quadro economico dei relativi progetti, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
  4. L'importo del fondo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, incluso nella

programmazione dell'anno di riferimento, affidato ai tecnici interni degli uffici tecnici comunali, è iscritto in apposito capitolo del bilancio annuale;

5. I fondi di cui ai precedenti commi, sono calcolati al lordo degli oneri accessori, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente;

#### ART. 4 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. La Giunta comunale, con il piano esecutivo di gestione o con altro atto d'indirizzo, decide sull'affidamento dell'incarico di progettazione di lavori pubblici, o di atti di pianificazione, a tecnici interni o a progettisti esterni;
2. L'incarico deve tendere a coinvolgere il maggior numero di tecnici e collaboratori della struttura nel rispetto delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di Istituto;
3. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto dell'opera o dell'atto di pianificazione;
4. La composizione del Gruppo di Progettazione è definita con determinazione del Responsabile del settore competente di conferimento dell'incarico. Con il medesimo atto vengono altresì definite le condizioni per l'espletamento dell'incarico e disposto l'impegno della relativa spesa.

#### ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di progettazione di lavori pubblici redatta all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del progetto, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
  - a. nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il progetto, nelle varie forme del preliminare, definitivo e/o esecutivo;
  - b. nel responsabile unico del procedimento;
  - c. nel personale incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  - d. nel personale incaricato della direzione lavori e del collaudo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - e. nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgano compiti di supporto all'attività di progettazione, direzione e collaudo dell'opera, incluso chi ha curato la redazione o la verifica della parte giuridica dei capitolati, bandi, avvisi, lettera d'invito, contratto e la predisposizione dei relativi atti amministrativi;
2. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative e precisamente:
  - a. nel personale degli Uffici Tecnici che abbia redatto direttamente il piano urbanistico, generale, particolareggiato o esecutivo;
  - b. nei collaboratori tecnici o amministrativi dei soggetti di cui alla precedente lettera.

#### ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per la progettazione di lavori pubblici è ripartito, con l'atto di liquidazione del Responsabile del settore competente, per ciascun lavoro come segue:

RIPARTIZIONE	TITOLARE DI FIRMA "A"	COLLABORATORI TECNICI E AMMINISTRATIVI "B" 20%
a) Responsabile procedimento	15%	
b) Progetto preliminare	5%	
c) Progetto definitivo	25%	
d) Progetto esecutivo	7,5%	
e) Coordinamento sicurezza progettazione	2,5%	
f) Direzione lavori e contabilità	17,5%	
g) Coordinamento sicurezza in esecuzione	2,5%	
h) Collaudo - Certificato di regolare esecuzione	5%	
TOTALE	80%	20%

2. Nel caso in cui una o più funzioni di cui al comma precedente, siano affidate a professionisti esterni all'Ente, le relative componenti percentuali costituiranno economie;
3. Le percentuali di cui al precedente comma 1, possono variare, in relazione alla complessità del progetto, alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 30% della singola voce, fermo restando il limite globale, mentre la percentuale della tabella "B" può variare fino al 50%;
4. La liquidazione degli incentivi di cui ai commi precedenti viene disposta dal Responsabile del Settore competente con le seguenti modalità:
  - a. Responsabile unico del procedimento, 50% all'approvazione del progetto esecutivo, 50% al collaudo o certificato di regolare esecuzione;
  - b. Progettazione ad intervenuta approvazione degli elaborati progettuali nelle varie fasi da parte dell'organo competente;
  - c. Altre prestazioni ad approvazione dell'atto di collaudo o certificato di regolare esecuzione;
5. Il fondo per gli atti di pianificazione urbanistica è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Responsabile del settore competente, per ciascun atto di pianificazione come segue:
  - a) Progettista - Gruppo di progettazione 50% del 30% della tariffa professionale;
  - b) Collaboratori tecnici e amministrativi 50% del 30% della tariffa professionale.

6. In caso di affidamento di incarico di progettazione di atti di pianificazione urbanistica a professionisti esterni, nessuno incentivo compete al personale interno;
7. Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui al precedente comma 5, possono variare in relazione alle quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino ad un massimo in più o in meno del 20%, fermo restando il limite globale;
8. La liquidazione degli incentivi di cui al precedente comma 5, viene disposta dal Responsabile del Settore competente ad avvenuta approvazione degli atti di pianificazione urbanistica;
9. L'articolo 92, comma 5, del d.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'incentivo è in ogni caso al lordo di tutti gli oneri accessori, anche a carico dell'Amministrazione
9. Qualora un dipendente svolga più funzioni, si procede al cumulo delle singole quote di competenza;
10. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti o degli atti di pianificazione.

#### ART. 7 - INCARICHI CONGIUNTI

1. Sono ammessi incarichi congiunti tra il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune e professionisti esterni;
2. Sono ammessi altresì incarichi congiunti tra il personale dell'ufficio Tecnico del Comune e uno o più d'uno degli uffici tecnici di altri Comuni;
3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti, sono conferiti dal Responsabile del settore competente, sulla base di quanto previsto nel P.E.G. o altro atto di indirizzo della Giunta comunale, con apposita determinazione con la quale sono stabilite le relative condizioni e l'importo degli incentivi di progettazione.

#### ART. 8 - SPESE E ONERI PER ASSICURAZIONI

1. Tutte le spese occorrenti per la predisposizione dei progetti e degli atti di pianificazione redatti dal personale dipendente interno, siano esse relative ai materiali di consumo od ai beni strumentali, sono a carico del Comune;
2. Sono altresì a carico del Comune le spese relative alle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, così come previsto dal comma 3° dell'art. 17 della Legge n. 109/94 come sostituita dal d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Sarà cura del competente Responsabile provvederne la stipula per tutti i soggetti coinvolti nelle attività di progettazione, contestualmente all'affidamento degli incarichi medesimi.

#### ART. 9 - ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI, COLLEGI ED ORDINI PROFESSIONALI

1. Sono a carico del Comune, ove previsto dalla normativa vigente, tutti gli eventuali oneri conseguenti all'iscrizione dei dipendenti incaricati ad Albi, Collegi ed Ordini professionali obbligatori in forza di legge per lo svolgimento delle prestazioni richieste.
2. In ogni caso, gli obblighi a carico del Comune cessano qualora:
  - a. il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
  - b. il dipendente sia trasferito ad altra Amministrazione;
  - c. il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
  - d. il dipendente sia dichiarato decaduto o sia destituito dall'impiego per motivi disciplinari.

3. Nei casi indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, il Comune è esentato da ogni obbligo e da ogni onere dall'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi indicati alle lettere c) e d) del comma precedente, il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dal Comune, limitatamente alla quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento;
4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi della normativa vigente in materia, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dello stesso dipendente.

#### ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività o ad immediata eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione.